AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1398 DEL 29/08/2024

OGGETTO

INCARICO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA AI SENSI DELLA DGR 1231/2018 PRESSO IL CENTRO DI SERVIZI IPAB DI VICENZA PER N. 48 OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI AL DOTT. GIOVANNI RAGAZZI, MEDICO ISCRITTO ALLA SEZIONE E, PER IL PERIODO DAL 16.08.2024 AL 31.12.2024.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DAT

Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1443/24 Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, d'intesa con il Direttore U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est, riferisce:

Con deliberazione n. 2249 del 28/12/2023 è stato autorizzato il rinnovo dell'incarico di assistenza programmata ai sensi della DGR n. 1231/2018 al dott. Ragazzi Giovanni, medico iscritto alla Sezione A, presso il Centro di Servizi IPAB di Vicenza (Reparto Albero D'Argento della Residenza Salvi) a favore di 48 ospiti non autosufficienti per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2024.

Con riferimento ai medici candidabili ad assumere un incarico di medico curante verso gli ospiti non autosufficienti presenti nei Centri Servizio, il citato provvedimento regionale stabilisce che l'Azienda ULSS debba approvare, con cadenza almeno annuale, l'Elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante nei Centri di Servizi ubicati nel territorio aziendale. Detto Elenco, che non costituisce graduatoria di merito, è redatto nelle seguenti Sezioni, ciascuna caratterizzata da specifici requisiti di iscrizione:

- > Sezione A: Medici di Assistenza Primaria (MAP);
- > Sezione B: Medici di Continuità Assistenziale (MCA);
- > Sezione C: Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e inclusi nella graduatoria regionale degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi di medicina generale;
- > Sezione D: Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e non ancora inclusi nella graduatoria regionale degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi di medicina generale;
- Sezione E: Medici di comprovata esperienza in ambito geriatrico, o con specializzazione in medicina interna o fisiatria, o altri profili attinenti al ruolo di medico curante, anche convenzionati con altra Azienda ULSS, senza che l'incarico conferito dal Centro di Servizi comporti incompatibilità, come previsto dall'art. 17, co. 2, lett. c) dell'ACN.

Relativamente all'ammontare del compenso da riconoscersi ai medici che prestano l'attività all'interno dei Centri di Servizio, e ai criteri da seguire per la liquidazione dell'attività, verificato il rispetto dello standard minimo di assistenza da garantire, la DGR n. 1231/2018 inoltre stabilisce:

- 1. l'importo massimo di € 62,00/ospite assistito/mese (per i Medici di Assistenza Primaria: € 54,50 più la quota capitaria);
- 2. la liquidazione del compenso da parte dell'Azienda ULSS per i medici inseriti nelle Sezioni A, B, C e D, trattandosi di medici già inclusi nel percorso del convenzionamento col SSR ed incaricati dall'Azienda ULSS;
- 3. la liquidazione del compenso da parte del Centro di Servizi, per i medici inseriti nella Sezione E, compenso che sarà poi rimborsato al Centro dall'ULSS, previa acquisizione di idonea documentazione contabile.

Relativamente allo standard di assistenza programmata da garantire, da parte del medico curante da

incaricarsi, la delibera n. 1231/2018 declina lo standard minimo settimanale di assistenza da assicurare con orario settimanale, in ragione del numero di ospiti affidati.

L'attribuzione dell'orario settimanale specifico, da rispettarsi da parte del singolo medico, si ritiene, peraltro, debba tener conto, di una valutazione complessiva di contesto che analizza una serie di elementi, quali la tipologia della struttura e l'organizzazione interna della medesima, il profilo assistenziale degli ospiti accolti e la presenza anche di dispositivi di teleconsulenza, a garanzia della buona riuscita dei Piani Individuali di Assistenza.

Gli Allegati A1 e A2 dello stesso provvedimento regionale, rispettivamente schema tipo per medico incaricato dall'Azienda ULSS e schema tipo per medico incaricato dal Centro di Servizio, prevedono inoltre, per i medici appartenenti alle Sezioni A e B dell'Elenco aziendale, il limite dei 60 ospiti non autosufficienti; per i medici che appartengono alle Sezioni C, D ed E, trattandosi di professionisti che non hanno un parallelo incarico con il SSR, il limite dei 120 ospiti non autosufficienti.

Atteso quanto richiamato ai punti precedenti, va segnalato che, secondo la DGR n. 1231/2018, l'Azienda ULSS 8 Berica ha approvato, con Delibera del Direttore Generale n. 1297 del 27/07/2023, l'aggiornamento annuale dell'Elenco aziendale dei medici inseriti nelle Sezioni A, B, C, D ed E.

Tutto ciò premesso, va evidenziato che il rapporto convenzionale tra il Dott. Ragazzi Giovanni e l'ULSS 8 Berica come medico di assistenza primaria verrà a cessare a seguito di quiescenza il giorno 15.08.2024 e che il professionista in questione ha manifestato, con comunicazioni agli atti della Direzione Amministrativa Territoriale, la volontà di proseguire l'attività di medico curante presso il Centro Servizi IPAB di Vicenza fino alla scadenza naturale dell'incarico in essere (31.12.2024), transitando dalla Sezione A alla Sezione E dell'Elenco aziendale formato ai sensi dell'art. 5 della DGR n. 1231/2018 e sottoscrivendo un nuovo contratto, che preveda il mantenimento del numero di ospiti non autosufficienti già assegnati.

Acquisito sul punto il parere favorevole del competente Coordinatore Medico dell'Azienda ULSS 8 Berica e della Direzione dell'Ente IPAB di Vicenza, P.I. 03056680246, in qualità di Ente gestore del medesimo Centro Servizi, presso il reparto Albero D'Argento della Residenza Salvi in via Formenton a Vicenza, nel territorio del Distretto Est, con il presente provvedimento si intende disporre il passaggio del Dott. Ragazzi Giovanni dalla Sezione A alla Sezione E dell'Elenco aziendale approvato da ultimo con delibera del Direttore Generale n. 1297/2023 ed autorizzare la sottoscrizione di un contratto di cui all'Allegato 2 della DGR 1231/2018, relativo al periodo 16.08.2024 – 31.12.2024, tra il Rappresentante Legale del Centro di Servizi e il Medico incaricato.

Richiamato che, ai sensi della normativa in materia la spesa massima a carico dell'Azienda ULSS 8 Berica per i medici inseriti nella sezione A è pari a € 54,50 più quota capitaria, per i medici inseriti nelle Sezioni B, C, D ed E è pari a € 62,00/ospite/mese, importi erogati mensilmente ai medici con le modalità sopra descritte, si precisa che l'approvazione del presente provvedimento non comporta costi ulteriori rispetto a quelli già approvati con deliberazione n. 2249 del 28/12/2023, salva l'imputazione della spesa ad un differente centro di costo a decorrere dalla data del 16.08.2024, nei seguenti termini:

• € 13.440,00 a carico del bilancio sanitario 2024, 5504000323 – "Rimborsi assistenza sanitaria enti pubblici – Medici".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1. di disporre, per le motivazioni esposte in parte narrativa, il passaggio, con decorrenza 16.08.2024, del Dott. Ragazzi Giovanni dalla Sezione A alla Sezione E dell'Elenco aziendale approvato con delibera del Direttore Generale n. 1297/2023;
- 2. di autorizzare il medico di cui al punto 1. alla sottoscrizione di un contratto di cui all'Allegato 2 della DGR n. 1231/2018 (*All. I*) con l'Ente IPAB di Vicenza, P.I. 03056680246, in qualità di Ente gestore del medesimo Centro Servizi, presso il reparto Albero D'Argento della Residenza Salvi in via Formenton a Vicenza, nel territorio del Distretto Est, con decorrenza dalla data di variazione della Sezione di appartenenza sopra indicata (16.08.2024) e con scadenza invariata rispetto all'incarico precedentemente deliberato (31.12.2024), mantenendo il numero di ospiti già assegnati (48);
- 3. di dare atto che, per quanto espresso in premessa, l'approvazione del presente provvedimento non comporta costi ulteriori rispetto a quelli già approvati con deliberazione n. 2249 del 28/12/2023, salva l'imputazione della spesa ad un differente centro di costo a decorrere dalla data del 16.08.2024, nei seguenti termini:
 - € 13.440,00 a carico del bilancio sanitario 2024, 5504000323 "Rimborsi assistenza sanitaria enti pubblici Medici";
- 4. di demandare alla U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza la verifica e la liquidazione delle fatture emesse dal Centro Servizi in parola, a titolo di rimborso, ai sensi della DGR n. 1231/2018, del compenso dallo stesso erogato al Medico sopra indicato;
- 5. di demandare alla U.O.C. DAT il rilascio al Medico incaricato dell'accesso al sistema informatico regionale Tessera Sanitaria (TS);
- 6. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo (per il dr. Leopoldo Ciato – dr. Giorgio Miotto)

Il Direttore Sanitario (dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE (Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

AZIENDA ULSS n. 8 BERICA

ALLEGATO A alla Dgr n. 1231 del 14 agosto 2018

ALLEGATO 2

	GGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO CURANTE DEGLI PITI DEL CENTRO DI SERVIZI
	CUI ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI
	APPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA E
	ENTE GESTORE DEL CENTRO DI SERVIZI
LI	SITO IN COMUNE DI
	AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LR N. 22 DEL 2002 -
	AT SENST E PER GLI EFFETTI DELLA LR N. 22 DEL 2002 - RTICOLO 17, COMMA 3 - COSI' COME DISPOSTO DAL D.LGS. N. 502 DEL 1992 ARTICOLO OTTO
	VINQUIES APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON DELIBERAZIONE
IN_	DEL
D.A	DTI.
PA	RTI:
CE	NITRO DI CERVIZI
CE	NTRO DI SERVIZI
DD	ECTATORE DEL CERVIZIO. DE
PK	ESTATORE DEL SERVIZIO: DR
DE	ENTEROLADI. OGDITLI DEL CENTRO DI GEDVIZI
BE	NEFICIARI: OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI
Dec	emesso che:
-	il Dr. è iscritto nell'elenco aziendale dei
	il Dr è iscritto nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS (Azienda ULSS) ai sensi
	il Dr. <u> </u>
	il Dr è iscritto nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS (Azienda ULSS) ai sensi
_	il Dr è iscritto nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS (Azienda ULSS) ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e l'Ente gestore del Centro di Servizi (Centro di Servizi);
_	il Dr è iscritto nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS (Azienda ULSS) ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e l'Ente gestore del Centro di Servizi (Centro di Servizi); il Dr dichiara di aver preso attenta
_	il Dr è iscritto nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS (Azienda ULSS) ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e l'Ente gestore del Centro di Servizi (Centro di Servizi); il Dr dichiara di aver preso attenta visione dell'accordo contrattuale sottoscritto tra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi (accordo
_	il Dr è iscritto nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS (Azienda ULSS) ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e l'Ente gestore del Centro di Servizi (Centro di Servizi); il Dr dichiara di aver preso attenta visione dell'accordo contrattuale sottoscritto tra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi (accordo contrattuale), allegato quale parte integrante del presente atto, in particolare di quanto disposto dall'articolo
_	il Dr è iscritto nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS (Azienda ULSS) ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e l'Ente gestore del Centro di Servizi (Centro di Servizi); il Dr dichiara di aver preso attenta visione dell'accordo contrattuale sottoscritto tra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi (accordo contrattuale), allegato quale parte integrante del presente atto, in particolare di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso accordo anche in materia di revoca dell'incarico qui conferito e di accettarlo in ogni sua parte;
_	il Dr
_	il Dr
_	il Dr è iscritto nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS (Azienda ULSS) ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e l'Ente gestore del Centro di Servizi (Centro di Servizi); il Dr dichiara di aver preso attenta visione dell'accordo contrattuale sottoscritto tra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi (accordo contrattuale), allegato quale parte integrante del presente atto, in particolare di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso accordo anche in materia di revoca dell'incarico qui conferito e di accettarlo in ogni sua parte; il Dr dichiara di aver concordato con il Centro di Servizi l'orario di accesso funzionale all'organizzazione dello stesso ritenendolo compatibile con l'attività professionale svolta al di fuori di questo orario e nel rispetto delle norme vigenti in tema di
_	il Dr è iscritto nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS (Azienda ULSS) ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e l'Ente gestore del Centro di Servizi (Centro di Servizi); il Dr dichiara di aver preso attenta visione dell'accordo contrattuale sottoscritto tra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi (accordo contrattuale), allegato quale parte integrante del presente atto, in particolare di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso accordo anche in materia di revoca dell'incarico qui conferito e di accettarlo in ogni sua parte; il Dr dichiara di aver concordato con il Centro di Servizi l'orario di accesso funzionale all'organizzazione dello stesso ritenendolo compatibile con l'attività professionale svolta al di fuori di questo orario e nel rispetto delle norme vigenti in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
_	il Dr
_	il Dr è iscritto nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS (Azienda ULSS) ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e l'Ente gestore del Centro di Servizi (Centro di Servizi); il Dr dichiara di aver preso attenta visione dell'accordo contrattuale sottoscritto tra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi (accordo contrattuale), allegato quale parte integrante del presente atto, in particolare di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso accordo anche in materia di revoca dell'incarico qui conferito e di accettarlo in ogni sua parte; il Dr dichiara di aver concordato con il Centro di Servizi l'orario di accesso funzionale all'organizzazione dello stesso ritenendolo compatibile con l'attività professionale svolta al di fuori di questo orario e nel rispetto delle norme vigenti in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;

Articolo 1 - Compiti

I compiti del medico curante (medico) incaricato ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale consistono in attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, in particolare il medico:

Si conviene quanto segue

 effettua, previa visione della Scheda di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (SVAMA), al primo accesso al Centro di Servizi, la prima visita medica generale dell'ospite e attiva il diario clinico dello stesso nelle forme, modalità e strumenti in uso presso il Centro di Servizi e programma il primo incontro informativo e di conoscenza con il familiare di riferimento per poi successivamente promuovere un contatto, anche di sola natura telefonica, con il precedente medico curante dell'ospite;

- dispone la visita medica generale periodica dell'ospite non autosufficiente durante tutta la permanenza nel Centro di Servizi con cadenza minima mensile e, comunque, immediata ad ogni richiesta del personale infermieristico;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, i farmaci e i dispositivi medici da utilizzare ivi compresi i presidi atti all'eventuale contenzione;
- rileva il bisogno di protesi, ortesi o ausili per l'ospite rinviandone la prescrizione allo/agli specialisti individuati dall'Azienda ULSS in base agli indirizzi regionali in materia;
- provvede al rilascio di certificazioni ai sensi della normativa vigente;
- compila il diario clinico e tiene il suo costante aggiornamento (annotazione di interventi, visite, ricoveri, considerazioni cliniche, accertamenti diagnostici richiesti, visite specialistiche, eventuali altre indicazioni utili);
- partecipa all'Unità Operativa Interna per la predisposizione, attivazione e aggiornamento di programmi individuali:
- collabora con il personale del Centro di Servizi, con particolare riferimento alle indicazioni sulla
 effettuazione delle terapie prescritte, sia ordinarie che al bisogno ed in casi di particolare necessità, lascia
 indicazioni scritte per i colleghi di continuità assistenziale chiamati se del caso durante l'orario di copertura
 loro affidato (ore notturne, prefestive e festive);
- periodicamente si rapporta con i/il familiare/i di riferimento dell'ospite;
- provvede all'evasione di eventuali richieste di flussi informativi formulate dall'Azienda ULSS, nelle modalità e forme dalla stessa previste;
- si rapporta con la struttura ospedaliera in caso di ricovero dell'ospite;
- si rapporta periodicamente con il medico coordinatore di cui all'articolo 4 dell'accordo contrattuale su richiamato;
- si rapporta almeno una volta al semestre con il responsabile del Centro di Servizi;
- partecipa agli eventi formativi e di aggiornamento promossi dal Centro di Servizi.

Articolo 2 - Orario

Gli orari di presenza del medico sono stabiliti sulla base di una valutazione complessiva che analizza elementi fondamentali di esame quali la tipologia della struttura e l'organizzazione interna della medesima, il profilo assistenziale degli ospiti accolti e la presenza di dispositivi che permettono la teleconsulenza. Il medico è tenuto al rispetto degli orari e alla rilevazione dell'orario di presenza giornaliera con sistemi automatizzati o, in assenza, diversamente autorizzati dal medico coordinatore. La presenza giornaliera preventivamente concordata con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore, in rapporto agli ospiti massimi assegnabili risulta la seguente:

Lunedì	dalle ore	alle ore
Martedì	dalle ore	alle ore
Mercoledì	dalle ore	alle ore
Giovedì	dalle ore	alle ore
Venerdì	dalle ore	alle ore
Sabato	dalle ore	alle ore

Variazioni di orario rispetto a quanto qui previsto, compreso l'accesso nella giornata di sabato, possono essere attuate solo se concordate con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore.

Resta inteso che nel caso in cui all'interno del Centro di Servizi operino più medici, sulla base delle indicazioni del medico coordinatore, l'orario di cui sopra potrà essere modificato al fine di assicurare con gli altri medici di avere la massima copertura medica nell'arco della giornata.

Il medico assicura la propria disponibilità al Centro di Servizi nel caso di esigenze specifiche.

Articolo 3 - Rapporti con il personale della struttura

Non sussistono rapporti gerarchici tra il medico e il personale del Centro di Servizi. Quest'ultimo è, comunque, tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di carattere sanitario impartite dal medico a favore degli ospiti.

Articolo 4 - Divieti

Il medico riconosce il divieto di ricevere informatori farmaceutici e propri assistiti esterni durante l'orario di presenza all'interno del Centro di Servizi.

Il medico riconosce, inoltre, i seguenti ulteriori divieti: di accedere ai sistemi informatici/informativi dell'Azienda ULSS e di utilizzare il ricettario regionale standardizzato messo a sua disposizione per effettuare prescrizioni a favore di persone diverse dagli ospiti del Centro di Servizi.

Articolo 5 - Assenze e sostituzioni

È ammessa la sostituzione soltanto nel periodo di ferie o malattia del titolare dell'incarico o nel caso di giustificati impedimenti dello stesso.

La comunicazione di assenze dal Centro di Servizi rispetto all'orario concordato va fatta, di regola, con congruo anticipo (almeno tre giorni prima), per iscritto se i giorni di assenza sono superiori a tre, anche verbalmente per assenze di durata inferiore.

Contestualmente alla comunicazione dell'assenza al Centro di Servizi, va indicato il nominativo del medico sostituto, il quale dovrà garantire l'orario del medico curante sostituito.

Eventuali assenze che non risultassero copribili con un medico sostituto dovranno essere comunicate da parte del medico curante al medico coordinatore e al Centro di Servizi con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tal caso la sostituzione sarà assicurata dal Centro di Servizi.

La presenza del sostituto non potrà eccedere il 20% della presenza complessiva annuale, ad esclusione dei giorni di malattia, pena la decadenza del titolare dall'incarico conferito.

Eventuali periodi di sostituzione oltre il 20% che si rendessero necessari per altre motivate necessità dovranno essere preventivamente accettate dal Centro di Servizi e dal medico coordinatore.

Articolo 6 - Rapporto di lavoro

Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che l'incarico in oggetto (ad un medico della sezione E dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale) configura un rapporto di lavoro autonomo.

Articolo 7 - Ripartizione degli ospiti per medico curante

La ripartizione degli ospiti in carico a ciascun medico, disposta dal Centro di Servizi d'intesa con il medico coordinatore, deve tener conto sia dell'eventuale presenza di più medici all'interno della struttura, anche con diverse forme di incarico come previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, sia dell'organizzazione dell'assistenza per nuclei, nonché delle disposizioni di cui al precedente articolo 2 volte ad assicurare la massima copertura medica nell'arco della giornata.

Fermo lo *standard* minimo di riferimento, di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale, il numero degli ospiti in carico al singolo medico (sezione E dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale), tenuto conto delle tipologie contrattuali, non deve superare il limite massimo di 120 ospiti, eventuali eccedenze rispetto a tale limite sono possibili per un periodo non superiore a 30 giorni e devono essere motivatamente autorizzate dal medico coordinatore.

Articolo 8 - Trattamento economico

Il corrispettivo economico del medico è stabilito nel limite previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti, ed è comprensivo anche di eventuali prestazioni aggiuntive a quelle di cui all'articolo 1.

La corresponsione integrale del predetto corrispettivo, è subordinata all'effettività degli accessi giornalieri del medico presso il Centro di Servizi ed al rispetto dell'impegno di presenza oraria. In caso contrario il corrispettivo viene ridotto in misura proporzionale al numero delle ore non prestate, salva eventuale risoluzione del presente contratto, in caso di persistente inadempimento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, in misura pari a quanto riconosciuto dall'Azienda ULSS ai sensi del comma precedente, entro il mese successivo alla comunicazione da parte del Centro di Servizi all'Azienda ULSS dei tabulati orari e riepilogativi delle presenze controfirmati dal medico coordinatore.

Articolo 9 - Cause di sospensione del protocollo terapeutico

Il protocollo terapeutico viene sospeso durante i periodi di ricovero ospedaliero dell'assistito con conseguente riduzione del trattamento economico per il periodo stesso.

Articolo 10 - Cessazione del protocollo terapeutico

Il protocollo terapeutico cessa per:

- decesso dell'assistito;
- dimissione definitiva dell'ospite;
- cambio del medico richiesto dall'ospite o da chi ne tutela gli interessi.

Articolo 11 - Controversie interpretative

In sede di applicazione del presente contratto eventuali controversie, sono risolte a livello locale secondo gli istituti previsti dalla normativa vigente. Resta inteso che l'Azienda ULSS è esentata da qualsiasi responsabilità, anche economica, che ne dovesse risultare.

Articolo 12 - Risoluzione del rapporto

In caso di accertata violazione del presente contratto da parte del medico, il Centro di Servizi, nelle modalità e forme previste dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, ha facoltà di risolvere il rapporto instaurato con il medico in base al presente contratto.

Qualora il medico incaricato intenda interrompere l'attività prima della scadenza contrattuale deve darne preventiva comunicazione al Centro di Servizi e all'Azienda ULSS con un preavviso di almeno 60 giorni, a meno di cause di forza maggiore, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 13 - Prestazioni Aggiuntive

Eventuali prestazioni professionali aggiuntive di quelle già previste nel presente contratto potranno essere oggetto di accordo tra il Centro di Servizi e il medico senza che ciò comporti oneri a carico dell'Azienda ULSS.

Articolo 14 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data della firma e cessa di fatto e di diritto dopo 12 mesi, e può essere annualmente rinnovato per pari durata salvo quanto previsto all'articolo 12 e salvo quanto previsto negli eventuali accordi tra il Centro di Servizi e il medico di cui al successivo articolo 17 rubricato "Altri accordi senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda ULSS".

Articolo 15 - Copertura Assicurativa

Con la firma del presente contratto il medico dichiara di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa rapportata all'incarico di medico curante anche con riferimento a quanto disposto dalla legge 8/3/2017, n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". Tale polizza viene allegata al presente contratto quale parte integrante dello stesso ed è ritenuta congrua dal Centro di Servizi.

Articolo 16 - Tutela dei dati personali

Il medico si impegna a tutelare la riservatezza degli assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5/6/1990, n. 135 recante "*Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS*", e dal Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR), e di rispettare le disposizioni in vigore presso il Centro di Servizi attuative del predetto Regolamento 2016/679/UE.

Articolo 17 - Altri accordi senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda ULSS

Il Centro di Servizi e il medico possono prevedere accordi specifici finalizzati ad ottimizzare i livelli prestazionali, disponendo espressamente che gli accordi qui previsti non comportino oneri diretti od indiretti a carico dell'Azienda ULSS e a condizione che questi non comporti una riduzione dei parametri minimi di assistenza medica di cui all'articolo 2 del presente contratto, fatta salva ogni disposizione di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale anche in materia di revoca dell'incarico conferito con il presente atto.

Letto, firmato e sottoscritto il	
Il Rappresentante Legale del Centro di Servizi	II medico